



ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. **39**
Del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione
31 LUGLIO 2026

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI Alberto - Sindaco	X				
ARRIGONI Andrea Marcello	X		GRASSANI Marina	X	
AUTELITANO Guglielmo	X		MALGAROLI Damiano Luigi	X	
BELLODI Cesare	X		MAZZA Monia Anna	X	
CAIRO Ferruccio Sandro	X		MONTI Federico	X	
CASAZZA Davide	X		PETRILLO Nicolò Leon Alessandro	X	
D'ALESSANDRO Monica Vilma	X		PROVICOLI Francesco Paolo		X
D'IPPOLITO Pietro		X	TREDICI Roberta	X	
FURFARO Antonio	X		UBERTINI Gianluca	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

È presente l'Assessore esterno, Dott.ssa Alessandra MARCHESI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Agostino CARMENI.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Antonio FURFARO, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'Assessore Monia MAZZA propone la relazione al presente provvedimento unitamente a quella del punto 6 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativa a "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA" (Del.C.C. n. 38 del 31/07/2026), depositata in atti e comunque contenuta nella loro definitiva formulazione nel resoconto di seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

Il Consiglio Comunale è favorevole alla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

Considerato che la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Considerato che:

- a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.
- b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

Dato atto che in forza dei richiamati provvedimenti - sub lett. b) e c) di ARERA - con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029.

Rilevato che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.

Rilevato inoltre che il successivo comma 652, prevede che *"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis»*.

Dato atto che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

- l'applicazione del corrispettivo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Preso atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

Richiamate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Richiamata la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/RIF in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) che all'art. 1, comma 493, ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo che *«il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ((e dei relativi servizi pubblici locali, **nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**»;*

Dato atto che con la richiamata deliberazione n. 38 approvata in data odierna costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono essere coperti anche con il gettito dell'imposta di soggiorno per un ammontare di € 125.510,00 a copertura parziale dei costi variabili di detto servizio;

Richiamato il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;*

Dato atto che l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al PEF;

Dato atto che l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Dato atto che il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%, così come deliberato dalla provincia di Novara;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova totale copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 anno 2026, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

Dato atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Ritenuto approvare le tariffe TARI come da prospetto allegato sub A) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025,

- prima rata: 30 settembre 2026
- seconda rata: 30 novembre 2026
- terza rata: 01 febbraio 2027
- quarta rata: 31 marzo 2027

- rata unica 30 settembre 2026

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Rilevato tuttavia che l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;*

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;*

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, *«con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;*

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;*

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole, espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario con motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità (nota prot. n. 35337 in data 27/07/2026);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore 1° "Gestione e sviluppo risorse" responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dall'incaricata di elevata qualificazione ex art. 16 CNLNL comparto Enti locali 2019-2021, in ruolo nel servizio "Finanze informatica centralino protocollo", a ciò delegata dal Dirigente I settore con atto di organizzazione I settore n. 02/2026;

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico-Finanziario del servizio gestione dei rifiuti (PEF) 2026-2029 e dei documenti al medesimo allegati, validati dall'Ente territorialmente competente, così come approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 31 luglio 2026;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026, così come riportate nel prospetto allegato *sub A*) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2026 e il totale delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2027, 2028 e 2029 rispettano il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A) alle deliberazioni ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif. e 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif;
4. di dare atto che per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sarà parzialmente utilizzato, per l'importo di € 125.510,00 il gettito dell'imposta di soggiorno, a copertura parziale dei costi variabili, così come previsto e consentito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 modificato dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), dando altresì atto che detta somma sarà introitata alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" Bilancio finanziario di previsione 2026-2028 anno 2026;
5. di dare atto che la somma derivante dall'emissione degli avvisi di pagamento ammontante a euro **2.893.652,00** sarà introitata alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" Bilancio finanziario di previsione 2026-2028, anno 2026;
6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Novara;
7. di dare atto che, con successiva variazione di bilancio, si provvederà ad adeguare l'importo dell'attuale stanziamento di bilancio destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
8. di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;
 - prima rata: 30 settembre 2026
 - seconda rata: 30 novembre 2026
 - terza rata: 01 febbraio 2027
 - quarta rata: 31 marzo 2027

 - rata unica 30 settembre 2026
9. di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione dell'emissione degli avvisi pagamento anno 2026.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026
--

Numero proposta: 39/2026

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 23/07/2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

L'INCARICATA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 24/07/2026

Gli interventi/discussione relativi al presente atto sono ricavabili dal resoconto di seduta (di cui all'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale) e riguardano anche il punto all'o.d.g. n. 6, trattato congiuntamente, come stabilito all'inizio della discussione.

A conclusione, la proposta viene **APPROVATA** con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	10
Voti contrari	/
Astenuti	5 (Bellodi, Monti, Petrillo, Tredici, Ubertini)

Successivamente,

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

Voti favorevoli	10
Voti contrari	/
Astenuti	5 (Bellodi, Monti, Petrillo, Tredici, Ubertini)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Il Responsabile del procedimento: rag. Maurizio Luongo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio FURFARO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Agostino CARMENI
firmato digitalmente
